

# SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

## 1<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno,  
ordinamento generale dello Stato e della Pubblica amministrazione)

### 68° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 25 LUGLIO 1990

Presidenza del Presidente ELIA

#### INDICE

##### Disegni di legge in sede deliberante

«Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» (2226), approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito della discussione e rinvio)

PRESIDENTE ..... Pag. 2, 3, 6 e *passim*  
ACONE (PSI), relatore alla Commissione .... 3, 4,  
6 e *passim*  
ACQUARONE (DC) ..... 5, 6, 7 e *passim*  
GASPARI, ministro per la funzione pubblica . 3, 4  
TOSSI BRUTTI (PCI) ..... 2, 3, 4 e *passim*

*I lavori hanno inizio alle ore 10,35.*

#### **DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE**

**«Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» (2226)**, approvato dalla Camera dei deputati  
(Seguito della discussione e rinvio)

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi», già approvato dalla Camera dei deputati.

Riprendiamo l'esame, sospeso nella seduta antimeridiana di ieri.

Devo, innanzitutto, far presente che, da contatti informali intercorsi con la Commissione affari costituzionali della Camera dei deputati, sembra emergere la disponibilità di tale Commissione a riconsiderare le disposizioni di cui agli articoli 19 e 20, in modo da evidenziare le norme generali che regolano la materia, nel rispetto delle prescrizioni dell'articolo 17, secondo comma, della legge n. 400 del 1988, relativa alla Presidenza del Consiglio.

Per quanto riguarda, in particolare, l'articolo 19, ciò potrebbe avvenire esplicitando le indicazioni contenute nel quarto comma, che fanno riferimento ad atti di contenuto non discrezionale.

Per quanto concerne l'articolo 20, il Presidente della Commissione affari costituzionali dell'altro ramo del Parlamento si è dichiarato non contrario al fatto che la giustificazione della differenza di trattamento si riferisca ad una maggiore discrezionalità dell'Amministrazione.

Qual è lo scopo di tutto ciò? Si afferma che in determinate zone le licenze ed i permessi sono concessi previ taluni interventi non del tutto corretti. Quindi l'anticipazione dell'attività corrisponderebbe anche ad un'esigenza di moralizzazione. Invertire l'onere, cioè interrompere motivatamente un'attività già iniziata, o intervenire dopo che siano trascorsi i termini, cioè quando si configura il silenzio-assenso, crea difficoltà maggiori per i soggetti che intendono approfittare della situazione.

**TOSSI BRUTTI.** Anzi, si corre il rischio di creare un canale principe con il riferimento al silenzio-assenso. Infatti è più semplice raggiungere determinati fini in questo modo piuttosto che con la connivenza della pubblica amministrazione.

**PRESIDENTE.** Si parte da un diverso punto di vista: gli abusi si possono verificare nel momento in cui si intende intraprendere queste attività. Ripeto che sostanzialmente si tratta di una misura moralizzatrice.

GASPARI, *ministro per la funzione pubblica*. Bisogna comunque fare riferimento alle aree in cui si opera.

PRESIDENTE. Ritengo che si possa comunque seguire questa traccia, stabilendo che il comma 4 si riferisce a criteri direttivi, senza escludere ulteriori integrazioni.

In sostanza, bisogna aggiungere ulteriori precisazioni: ad esempio, l'uso del potere discrezionale dovrebbe essere esplicitamente escluso in questo ambito, mentre nel disposto dell'articolo 20 si dovrebbero precisare i residui di discrezionalità che permangono per la pubblica amministrazione. Si potrebbe forse considerare l'opportunità di una riformulazione globale dei due articoli, che però consenta in ogni caso la loro rapida approvazione da parte dell'altro ramo del Parlamento.

ACONE, *relatore alla Commissione*. Il parere del Consiglio di Stato (sul quale la Camera dei deputati ha espresso ampio consenso) distingueva due ipotesi, precedentemente racchiuse in un'unica norma, in riferimento alla sussistenza o meno del potere discrezionale della pubblica amministrazione: si affermava che soltanto in presenza del potere discrezionale si poteva configurare il silenzio-assenso. Però gli articoli 19 e 20 del testo al nostro esame non colgono appieno tale distinzione.

PRESIDENTE. Si ritiene che la distinzione sia implicitamente contenuta nel disposto del comma 4 dell'articolo 19, laddove si afferma: «nei casi in cui il rilascio dell'atto di assenso dell'amministrazione dipenda esclusivamente dall'accertamento dei presupposti e dei requisiti prescritti».

ACONE, *relatore alla Commissione*. Si fa però riferimento all'istruttoria, non alla discrezionalità. Infatti si richiama un procedimento che esige la ricerca e l'acquisizione di prove, ma non si stabilisce che le prove escludono l'esistenza di una fattispecie relativa a poteri discrezionali. Anche il presupposto deve essere provato, ma, una volta acquisita tale prova, il provvedimento è dovuto, non discrezionale.

TOSSI BRUTTI. Le prove si identificano con gli esami e con le valutazioni, non con i meri accertamenti. Nel comma 4 dell'articolo 19, si distinguono due diverse fattispecie: anzitutto si fa riferimento al mero accertamento della sussistenza dei presupposti, senza alcuna valutazione discrezionale della pubblica amministrazione; successivamente si parla di «esperimento di prove a ciò destinate», facendo quindi riferimento ad una valutazione discrezionale sui presupposti e sui requisiti.

ACONE, *relatore alla Commissione*. Basandomi sulla mia esperienza di processualcivilista, voglio ricordare che la ricerca di una prova non esclude il carattere vincolato del provvedimento. Certo, una volta reperita, la prova dovrà essere valutata, ma se la valutazione è positiva non vi è alcun apprezzamento discrezionale.

TOSSI BRUTTI. L'esperimento di una prova si identifica, ad esempio, con l'esame necessario per ottenere l'abilitazione; non si fa riferimento alle prove in senso processualistico.

ACONE, *relatore alla Commissione*. Il comma 4 dell'articolo 19 dispone, però, che il rilascio dell'atto di assenso della amministrazione dipende esclusivamente dall'accertamento dei presupposti e dei requisiti prescritti, senza l'esperimento di prove a ciò destinate.

GASPARI, *ministro della funzione pubblica*. Debbo precisare che le norme contenute negli articoli 19 e 20 debbono essere valutate in considerazione della realtà in cui opereranno. Si tratta infatti di provvedimenti amministrativi dovuti in conseguenza degli adempimenti posti in essere dal cittadino. In sostanza, la I Commissione della Camera dei deputati ha inteso evitare che l'atto amministrativo subisse ritardi voluti.

Certo possiamo chiederci se una simile fattispecie sia o meno ipotizzabile. Dico subito che, in base ai dati ricavati da numerose inchieste parlamentari, la fattispecie è ipotizzabile. Quindi l'obiettivo giuridico (che si identifica anche con un obiettivo politico) perseguito dalla I Commissione della Camera consiste nell'evitare che si verifichino nuovamente situazioni del genere sopra indicato. Uno strumento utile, allo scopo, è stato identificato con l'offrire al cittadino la possibilità di iniziare comunque l'attività.

Naturalmente questa previsione può anche dare luogo ad abusi. Se però si intraprende l'attività senza possedere i requisiti richiesti, si subiscono le relative conseguenze. Si suppone che il soggetto che intraprende un'attività (e che quindi rischia in proprio) usi tutte le cautele necessarie. In sintesi, si ipotizza che il buon cittadino, prima di rischiare l'intrapresa di un'attività, osservi scrupolosamente tutta la normativa che regola il settore, e si è quindi tentato di tutelare questa ipotesi.

Ritengo che non si debba dimenticare che i requisiti indispensabili per ottenere determinati provvedimenti amministrativi non possono venir meno al momento dell'emissione dell'atto, ma devono permanere nel tempo; infatti quando questi requisiti non permangono, l'amministrazione può procedere alla revoca dell'atto.

Comunque, va sempre tenuto presente l'obiettivo che si è posto l'altro ramo del Parlamento. Ponendosi in una visione locale, debbo precisare che, ad esempio - a differenza di quanto pare avvenga in altre regioni - nella mia regione non credo sussistano ipotesi simili a quelle previste negli articoli 19 e 20 del provvedimento, anche se di registrano comunque lamentele causate dalla lentezza della burocrazia.

Occorre tener conto della intervenuta riforma delle autonomie locali, che sottrae alla sfera politica e trasferisce a quella burocratico-amministrativa gran parte dei poteri connessi al provvedimento, con il risultato che la situazione diventa più complessa. Ecco perchè la valutazione da fare è soprattutto politica. C'è da chiedersi se il taglio dato dall'altro ramo del Parlamento alla normativa è giusto oppure no. Se è giusto, è inutile essere sofisti. Si è lavorato per perseguire una linea; se essa è condivisa, tanto meglio, ma in questo caso è inutile sottilizzare.

La formulazione può anche essere migliorata, ma l'indirizzo deve rimanere quello. Se però tale indirizzo non è condiviso, la norma va «rovesciata». È a questi concetti che deve ispirarsi la Commissione.

ACQUARONE. Sento ripetere oggi affermazioni che erano di moda trent'anni fa nel dibattito scientifico-amministrativo. Vorrei che il senatore Acone, che segue queste tematiche come me, leggesse due lavori di Sandulli: «Autorizzazione, abilitazione e licenza», pubblicato sulla «Rivista trimestrale di diritto pubblico» del 1987, e: «Notazioni in tema di provvedimenti autorizzativi», pubblicato sulla medesima rivista. Emerge, a mio avviso, che le disposizioni di cui agli articoli 19 e 20 sono chiare ed idonee dal punto di vista politico e sotto il profilo del carattere scientifico. Non sono però d'accordo su questa proliferazione di categorie di tipica marca sandulliana, in rapporto ai poteri dell'Amministrazione. Vi sono casi di assoluto vincolo praticamente quasi inesistenti; infatti, senza prove o accertamenti da parte della pubblica amministrazione, non ne esistono. Esistono però casi in cui l'amministrazione dispone tutt'al più di poteri di mero accertamento tecnico. Anche in questo caso (il che limita molto la portata dell'articolo 19) si tratta di poteri limitati. Prendiamo, ad esempio, il caso dell'installazione di un ascensore, per la quale si deve procedere ad una preventiva valutazione di carattere tecnico. Sandulli faceva l'esempio dell'autorizzazione al baliatico, in ordine alla quale le balie dovevano essere sottoposte ad una particolare visita medica. Ci sono poi casi in cui esiste un potere discrezionale della pubblica amministrazione che è diverso, poichè c'è un potere di direzione dell'amministrazione che può essere limitato da atti di carattere generale e ad altri che chiamiamo «con esame del bisogno» sulla scorta della dottrina tedesca, in cui è massima la discrezionalità.

Si prevede che le disposizioni dell'articolo 19 si applicano nei casi in cui il rilascio dell'atto di assenso dell'amministrazione dipenda esclusivamente dall'accertamento dei presupposti e dei requisiti prescritti, senza l'esperimento di prove a ciò destinate. La portata della formulazione è estremamente limitata; tuttavia, è anche opportuna, poichè possono emergere determinate ipotesi. L'unico caso che intravedo è quello del rilascio del passaporto, rilasciato dietro presentazione di certi documenti; il problema, però, diventa poi diverso, poichè occorre tener conto anche dei minori. La formulazione dell'articolo 19 mi sembra molto teorica, specialmente se penso che Sandulli, che ha studiato per anni, è riuscito ad individuare casi come quelli del baliatico e della licenza di panificazione.

TOSSI BRUTTI. E le autorizzazioni di abitabilità o di agibilità?

ACQUARONE. Al riguardo sono state dette cose inesatte. Infatti, prima del rilascio dell'autorizzazione all'abitabilità o all'agibilità il medico e l'ingegnere devono fare degli accertamenti. Nell'articolo 19 si dice: «senza l'esperimento di prove a ciò destinate».

TOSSI BRUTTI. Ci sono, ad esempio, gli esami per la patente di guida. L'accertamento di cui lei parla è il presupposto dei requisiti

prescritti. Il Servizio studi della Camera dei deputati ha predisposto una documentazione in cui è elencata una serie molto vasta di attività che rientrerebbero nelle previsioni dell'articolo 19.

ACQUARONE. Non esiste la prova in senso civilistico.

TOSSI BRUTTI. «Prova» significa «esame»; può trattarsi dell'esercizio di una libera professione o della condotta di autoveicoli. Queste sono prove.

ACONE, *relatore alla Commissione*. L'espressione: «senza esperimento di prove» è stata usata in modo atecnico, in quanto non esiste una prova diversa da quella processuale.

PRESIDENTE. Al di là del contenuto delle disposizioni, il problema nasce dal fatto che il disegno di legge presentato dall'allora presidente del Consiglio dei ministri Gorla, dopo il parere del Consiglio di Stato prescindeva dalla legge sulla Presidenza del Consiglio, che è stata approvata successivamente. Avendo approvato quella legge, con regolamenti delegificanti legati a criteri e direttive, conviene che le Commissioni che hanno elaborato la legge n. 400 del 1988, diano prova di rispettare le disposizioni dell'articolo 17, secondo comma, di tale legge. Un modo per fare ciò sarebbe quello di adeguare alla nuova normativa (come ha affermato il Presidente della Commissione affari costituzionali della Camera dei deputati), con eventuali integrazioni, i principi ed i criteri, cioè tutto il complesso di elementi presente nel quarto comma, prevedendo che i regolamenti devono ispirarsi, per la distinzione dei casi, ai criteri della mancanza di potere discrezionale e dell'assenza di valutazione delle prove.

ACQUARONE. Bisogna intendersi per quanto concerne il potere discrezionale: ad esempio, la singola concessione edilizia è discrezionale limitatamente all'estetica; viceversa l'approvazione della lottizzazione edilizia è ampiamente discrezionale.

Ci troviamo poi di fronte alla licenza di commercio non contingentata, nel cui ambito si riscontra la massima discrezionalità. Ci rendiamo quindi conto che il concetto stesso di discrezionalità assume significati profondamente diversi. In realtà, non esiste un caso in cui vi è assenza di potere discrezionale; vi sono solo casi in cui l'intensità di questo potere varia.

ACONE, *relatore alla Commissione*. Voglio precisare che l'espressione usata, viene ricavata dalla cosiddetta «bozza Nigro», in cui si afferma che il rilascio dipende esclusivamente dall'accertamento dei presupposti e dei requisiti di legge senza l'esperimento di prove a ciò destinate. Non fu previsto quindi alcun limite contingente per il rilascio di quegli atti.

TOSSI BRUTTI. Ritengo che il problema reale risieda nella formulazione dell'articolo 20 L'articolo 19 si riferisce infatti all'inizio dell'attività, cioè all'unica ipotesi prevista nel testo predisposto dalla

commissione Nigro. Successivamente il Consiglio di Stato affermò che era necessario distinguere le due ipotesi. Però la distinzione effettuata dal testo al nostro esame va molto al di là di quella ipotizzata dal Consiglio di Stato.

Infatti tutte le ipotesi residue rispetto a quelle previste dall'articolo 19 sono soggette al silenzio-assenso. Ritengo che in questo modo risulti ampliata eccessivamente la sfera di attività amministrativa in cui è operante il silenzio-assenso.

Si è perciò ritenuto necessario trovare un paracadute, ma la scelta è stata poco felice: a mio parere il problema rimane irrisolto per quanto concerne la questione dell'atto di assenso illegittimamente formato, che può essere annullato per motivi di pubblico interesse. Mi sembra infatti che si confondano problemi diversi: si mischia la questione relativa all'opportunità dell'azione amministrativa e quella relativa alla legittimità *stricto sensu* della formazione dell'atto.

È questo il vero problema che sta di fronte a noi, per il quale è necessario stabilire criteri precisi. Altrimenti rischiamo di liberalizzare totalmente l'attività privata dipendente da atti di consenso della pubblica amministrazione. Se una simile ipotesi può avere i pregi precedentemente richiamati, racchiude in sé anche alcuni pericoli gravi. Infatti l'articolo 20 non pone neppure limiti di tutela dei beni storici, artistici, paesaggistici e ambientali; non si parla affatto di tutela dell'ambiente, incolumità e sicurezza pubblica.

Non possiamo affidare simili problemi al principio del silenzio-assenso, ma dobbiamo individuare un sistema in base al quale la pubblica amministrazione, in sede di autotutela, possa eventualmente revocare l'assenso formatosi attraverso il silenzio.

ACQUARONE. Forse sarebbe opportuno ricondurre tutto nella logica dell'articolo 19.

PRESIDENTE. In questo modo si rischia di prevedere un allargamento ancora più ampio.

TOSSI BRUTTI. Colleghi, dobbiamo renderci conto che non si demoliscono neppure le case abusive. Come possiamo fidarci delle previsioni contenute in queste norme?

Infatti, laddove sia necessario il mero accertamento dei presupposti e dei requisiti che la legge richiede, l'amministrazione accerta la loro sussistenza senza valutazioni discrezionali di opportunità. Questa è la logica sottesa al disposto dell'articolo 19, previsto anche dalla commissione Nigro. Tali disposizioni sono tranquillizzanti anche perché si riferiscono ad ipotesi di minor rilievo.

Però il rilievo diventa consistente quando si fa riferimento all'attività che richiede l'assenso della pubblica amministrazione, come nell'ipotesi di cui all'articolo 20. Personalmente - come ho già detto - credo che sia necessario trovare un paracadute, ma non condivido quello previsto nella norma. Auspico che si preveda una forma di revoca, non un annullamento, ancorata a ragioni di opportunità incentrate su valutazioni del pubblico interesse alla rimozione. Bisogna però ricordare che sussiste anche un interesse del privato, nè si può

attribuire un potere così ampio, quasi senza limiti, alla pubblica amministrazione; non possiamo ancora una volta fare un passo indietro. È però necessario studiare una previsione migliore.

Vi è poi un ulteriore problema: in realtà gli articoli 19 e 20 si collocano a metà strada tra la previsione del regolamento e le disposizioni nel merito. In sostanza, questi articoli non indicano norme regolatrici che possano costituire principi per il regolamento. Vi è una costante confusione che vale anche per quanto concerne la seconda parte del disegno di legge relativo all'accesso ai documenti: infatti si dispone nel merito e poi si demanda ai regolamenti la sistemazione della materia.

Sono questi i veri limiti dei due articoli richiamati, sui quali ancora una volta debbo esprimere ampie riserve. Certo sono convinta che sia necessario snellire la burocrazia, ma non mi convince l'abbandono di ogni controllo.

**PRESIDENTE.** Certamente il testo predisposto dalla commissione Nigro prevedeva solo le ipotesi contenute nell'articolo 19. In esso si stabiliva che, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, possono essere speditamente individuati gli atti di consenso cui non si applicano le disposizioni del presente articolo per motivi di igiene, di incolumità e sicurezza pubblica. Si stabiliva inoltre che in ogni caso le disposizioni non si applicano al rilascio delle concessioni edilizie.

**TOSSI BRUTTI.** Invece, in base al provvedimento al nostro esame, si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 20.

**PRESIDENTE.** Si potrebbe allora prevedere in ogni caso l'esclusione della materia edilizia. Riconosco che si tratta di un punto importante.

**TOSSI BRUTTI.** Già oggi, però, il principio del silenzio-assenso si applica al settore edilizio.

**ACQUARONE.** Non nell'ambito dei piani paesaggistici. È nell'ambito dei piani particolareggiati che si applica il principio del silenzio-assenso.

**ACONE, relatore alla Commissione.** La fattispecie contenuta nell'articolo 20 è stata introdotta nel disegno di legge governativo in un momento successivo ed è sempre stata considerata come una seconda ipotesi. Il Consiglio di Stato ha correlato questa seconda ipotesi alla discrezionalità amministrativa.

Concordo sul fatto che l'articolo 19 detti disposizioni più semplici. Ritengo che, una volta chiarito il concetto di prova, si possa rapidamente approvare l'articolo 19.

In sostanza, è questo l'articolo più nuovo dal punto di vista teorico; esso dà la possibilità di iniziare l'attività prima ancora della deliberazione dell'istanza da parte della pubblica amministrazione.

La rigorosa delimitazione della previsione normativa dell'articolo 19 pone il problema, che già esiste nel nostro ordinamento, di poter far ricorso alla *fiction* del silenzio-assenso nei casi in cui, essendoci un margine di discrezionalità della pubblica amministrazione, non è applicabile la regola dell'articolo 19.

La delimitazione dell'articolo 20 mi sembra consistere nel fatto che, decorso un certo lasso di tempo, deve essere poi fissata la sua applicazione per singole categorie di atti individuati con regolamenti da emanarsi. Ciò lascia molto vuota la previsione dell'articolo 20, perchè tutto è demandato alla successiva disciplina. Credo, quindi, che dal punto di vista legislativo non si faccia molto più che disciplinare, in via generale, ciò che già esiste per alcuni settori e che esisterà, in via generale, solo a seguito dei regolamenti.

Pertanto, la preoccupazione non è riferita all'articolo 20, ma al modo in cui verrà utilizzato lo schema dell'articolo 20. Sarei, dunque, favorevole alla sua approvazione, anche perchè non avremmo precisi elementi di riferimento rispetto ai quali svolgere considerazioni di ordine valutativo. Del resto, il meccanismo del silenzio-assenso è già noto, anche in settori come quello edilizio, che è uno dei più scottanti.

O si ritorna all'ipotesi della bozza del professor Nigro, che vedeva nell'inizio dell'attività il fatto nuovo, senza la *fiction* del silenzio-assenso, e si fa riferimento alle discipline che verranno emanate nei settori specifici, oppure si fa una sorta di affermazione di principio da riempire con i regolamenti nel momento in cui si introdurrà la *fiction*. Infatti, per il sistema della *fiction* non è sufficiente l'articolo 20, ma è necessario il regolamento. Il significato dell'articolo 20 è quello di aver stabilito che in taluni casi si può far ricorso alla *fiction* del silenzio-assenso.

PRESIDENTE. È il potere regolamentare. Il problema è quello di migliorare l'articolo 19 come concordato con l'altro ramo del Parlamento, nel senso di far figurare l'indicazione del quarto comma come principio per l'esercizio del potere regolamentare, in modo da aderire ai già citati criteri.

ACONE, *relatore alla Commissione*. Ma sono estranei all'articolo 20.

PRESIDENTE. Per quanto concerne l'articolo 20, il problema è quello di vedere se il criterio distintivo, che per ora è puramente implicito (per quanto riguarda l'articolo 20, non dovrebbe esserci una pura applicazione, ma la possibilità dell'esperimento di prove o una valutazione, non già un mero accertamento dei requisiti), può essere introdotto come indicazione per l'esercizio dell'identificazione dei casi da parte del potere regolamentare, con una valutazione sul potere discrezionale, più o meno ampio o intenso, della pubblica amministrazione.

ACONE, *relatore alla Commissione*. Ritengo che una manipolazione siffatta dell'articolo 19, ancorchè volessimo pervenirvi, non ci aiuterebbe a risolvere i problemi connessi all'articolo 20, poichè esso si ritaglia su tutto ciò che non è possibile in base all'articolo precedente.

PRESIDENTE. Si devono modificare entrambi gli articoli.

ACONE, *relatore alla Commissione*. Si rischia una disciplina che vanifica la previsione normativa. Se, indipendentemente dalla legge sul procedimento amministrativo, approvassimo oggi una legge concernente l'urbanistica o il commercio, potremmo prevedere, in un apposito articolo, i casi in cui si fa ricorso al silenzio-assenso. La differenza è che la norma in questione demanda quei casi ad un regolamento. In che modo si può condizionare tale regolamento all'osservanza dei principi generali? Non credo che si possa approvare una disciplina rassicurante ed onnicomprensiva. Si rischia, invece, di mettere un tappo alla possibilità di ricorrere a quel meccanismo, che produce effetti positivi quando la pubblica amministrazione non è dinamica. Il senatore Maffioletti, intervenendo nella discussione generale, ha espresso preoccupazioni circa il rinvio al regolamento ed ha proposto il ricorso al decreto delegato. Non possiamo, però, aggirare questa tematica ulteriormente delimitando la fissazione di principi generali, già presenti negli articoli 19 e 20, attraverso la delimitazione degli ambiti.

ACQUARONE. All'articolo 20 si potrebbe adottare una formulazione che preveda la determinazione dei casi, escludendo sempre quelli di lata discrezionalità.

PRESIDENTE. Occorre comunque tener conto del disposto della legge sulla Presidenza del Consiglio.

TOSSI BRUTTI. Non potrebbe darsi che l'articolo 17 di quella legge sia uno strumento sbagliato?

PRESIDENTE. Ritengo che la questione sia, per certi aspetti, controversa. Sarebbe pertanto opportuno elaborare un nuovo testo degli articoli 19 e 20 che tenga conto di tutte le preoccupazioni espresse.

ACQUARONE. Potrebbe passare anche così.

PRESIDENTE. Personalmente nutro alcuni dubbi: rischiamo di andare contro il disposto dell'articolo 17 della legge n. 400, sul quale abbiamo tanto insistito in precedenza.

Dobbiamo perciò compiere uno sforzo, riflettendo sull'opportunità di riformulare il testo degli articoli 19 e 20 secondo le indicazioni emerse dalla discussione odierna.

Propongo quindi di rinviare il seguito della discussione ad altra seduta.

Poichè non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.

*I lavori terminano alle ore 11,25.*